

Bollo versato con F24



Scrittura privata di costituzione dell'Associazione Promozione Sociale

"GRUPPO CARNEVALESCO GLI SPENSIERATI".

In data 04 maggio 2026, in Santa Croce sull'Arno (PI) Largo Bonetti
alle ore 21:30, con la presente scrittura privata tra i sottoscritti:

- **Argelassi Tommaso** , nato a San Miniato (PI) il 11/07/1990 ed ivi
residente in via Costa 93 CF RGLTMS90L110I046X;
- **Bagni Marco** , nato a San Miniato (PI) il 20/01/1967 ed residente in
Santa Maria a Monte (PI) via Val di Nievole n. 30 CF
BGNMRC67A20I046Y;
- **Bartali Paolo** , nato a Pisa (PI) il 03/06/1980 ed residente in San
Miniato Loc. San Donato via Cherubini n. 9 CF : BRTPLA80H03G702R;
- **Brotini Lucia** , nata a Fucecchio (FI) il 12/11/1966 ed residente in
Santa Croce sull'Arno (PI) Via L. da Vinci n. 9 CF BRTLUC66S52D815Q;
- **Buti Monica** , nata a Fucecchio (FI) il 24/10/1970 ed residente in
Santa Croce sull'Arno (PI) Via di Pelle n. 92 CF BTUMNC70R64D815P;
- **Caciagli Adelaide**, nata a Santa Croce sull'Arno (PI) il 13/05/1959
ed residente in San Miniato, in via Costa 93 CF CCGDL59E53I177D;
- **Fanciullacci Moira** ,nata a Fucecchio (FI) il 23/03/1966 ed residente
in Santa Croce sull'Arno (PI) Via Francesca Sud 140 CF
FNCMRO66C63D815K;
- **Gallerini Franco** , nato a Fucecchio (FI) il 04/12/1963 ed residente
in Santa Croce sull'Arno (PI) Via Francesca Sud 140 CF:
GLLFNC63T04D815E;
- **Giannini Marco** nato a San Miniato (PI) il 16/08/1987 ed residente
in Santa Croce sull'Arno (PI) Via dell'unita d'Italia n.6 CF.



Ufficio Territoriale di Pontedera
ATTO REGISTRATO IN DATA 04/05/26
AL N. 438 SERIE 3

funzionario (*)
Domenico Avolio

Firma del Direttore Provinciale, Alessio Cecchi

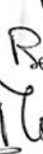


GNNMRC87M16I046C;

- **Lazzerini Matteo** , nato a Fucecchio (FI) il 30/01/1976 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via Giordano Bruno n. 22 CF: LZZMTT76A30D815F;
- **Mariani Lorenzo** , nato a San Miniato (PI) il 16/10/1988 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via Sant'Andrea n. 75 CF: MRNLRZ88R16I046I;
- **Poli Angela** , nata a Fucecchio (FI) il 05/08/1965 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via P. Gobetti 16 CF: PLONGL65R45D815Y
- **Pozzolini Giorgio** , nato a San Miniato (PI) il 08/03/1993 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via A. Manzi n. 1 CF: PZZGRG93C08I046R;
- **Pozzolini Renzo** , nato a Pisa (PI) il 03/12/1958 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via L. da Vinci 16 CF: PZZRNZ58T03G702B;
- **Quirici Simona** , nata a Fucecchio (FI) il 06/12/1964 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via delle Confina Castelfranco n. 2 CF: QRCSMN64T46D815J
- **Ricciardi Carlo** , nato a Santo Stefano di Magra (SP) il 25/02/1947 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via P. Gobetti 16 CF: RCCRL47B25I363R
- **Scaldovi Gregorio**, nato a Pisa (PI) il 22/06/2007 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via L. da Vinci n. 9 CF: SCLGGR07H22G702M;
- **Zingoni Stefano** , nata a Fucecchio (FI) il 12/08/1970 ed residente in Santa Croce sull'Arno (PI) Via di Pelle n. 92 CF:

[Handwritten signatures and notes on the left margin:]
B.M.
f.d.
P. B. B. B. B.
M. B. B. B. B.
F. B. B. B. B.
G. B. B. B. B.
L. B. B. B. B.
S. B. B. B. B.
D. B. B. B. B.
C. B. B. B. B.
P. B. B. B. B.




 Ber

 Peter Lee
 Maurice P.
 Fawcett
 George

 George

 George

 George

 George

 George




 But
 for
 Botenheer
 Name of
 Father's
 place
 from the
 U. S.
 township
 where
 the
 mine was
 found
 here
 Deep
 Cut
 Giorgio Pericoli

John
James
John
~~John~~
George
Carl
Giorgio Perini

Deepa
Carl
Giorgio Bernini



interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a) l'organizzazione di manifestazioni carnevalesche e l'assunzione di qualsiasi iniziativa che possa giovare alla tradizione del carnevale di Santa Croce sull'Arno;
- b) promuovere, organizzare attività sociali, ricreative, culturali e sportive nel comprensorio del cuoio, nel comune di S. Croce s/Arno e in altri luoghi dove vengono organizzate attività carnevalesche;
- c) stabilire e mantenere relazioni con gruppi od altre associazioni carnavalesche sia a carattere locale che nazionale aventi gli stessi scopi;
- d) mantenere contatto con gli Enti Pubblici al fine di raggiungere lo scopo sociale;
- e) assistere gli associati nelle pratiche concernenti le manifestazioni carnevalesche;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Roberto
Maurizio
Giovanni
Giovanni



In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo sei comma 1 CTS. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse attività nei documenti di bilancio ai sensi della normativa vigente.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori e con il pubblico.

ART.3 Le norme relative al funzionamento dell'ente sono stabilite nello Statuto Sociale, composto da 23 articoli che, letto approvato e sottoscritto, viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante, sostanziale e inscindibile.

ART.4 I presenti stabiliscono che ai fini dell'immediato funzionamento della Associazione, a comporre il Consiglio Direttivo di 16 membri, in carica per tre anni sono nominati:

Presidente del Consiglio Direttivo: **Stefano Zingoni**; Vice presidente: **Tommaso Argelassi**; Tesoriere: **Renzo Pozzolini**; Segretario: **Adelaide Caciagli**; Capogruppo: **Monica Buti**; Consiglieri: **Bagni Marco, Bartali Paolo, Brotini Lucia, Fanciullacci Moira, Gallerini Franco, Giannini Marco, Lazzerini Matteo, Mariani Lorenzo, Pozzolini Giorgio, Quirici Simona, Scaldovi Gregorio** .



Tutti i nominati nell'accettare la carica dichiarano, sotto la propria personale responsabilità di essere incensurati, di godere della piena capacità di agire e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità. Gli organi oggi nominati resteranno in carica fino all'approvazione del rendiconto chiuso al 30.06.2029 e sono rieleggibili.

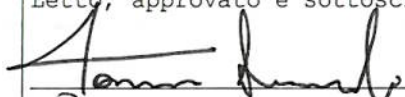
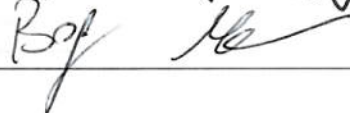
ART.5 Il primo esercizio si chiuderà in data 30/06/2027. I successivi esercizi avranno inizio il 1° luglio e si chiuderanno il 30 giugno dell'anno successivo di ciascun anno.

ART.6 Il Presidente è autorizzato dai comparenti a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto ed espletare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per iniziare l'attività nonché di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per perfezionare l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore sezione Associazioni di Promozione Sociale, autorizzandolo fin da adesso ad assumere tutti i provvedimenti necessari ed apportare le modifiche eventualmente richieste per perfezionare l'iscrizione.

Ai fini della registrazione, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi dell' art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto



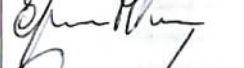




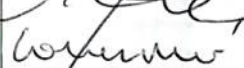


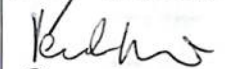


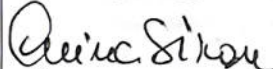


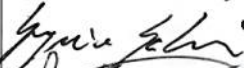







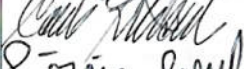


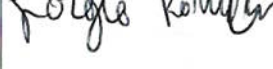












[Signature]

Baderharp

Mauro Bt.

[Signature]

Carlo Bt. Bt.

Polena Jura

[Signature]

Carlo Bt.

Delegati

[Signature]

Carlo Bt.

Quirici S. S.

[Signature]

Giorgio Rosolini

[Signature]

Santa Croce sull'Arno 04 maggio 2025

Per espressa accettazione della nomina della carica di:

Presidente: *[Signature]*

Vice presidente: *[Signature]*

Tesoriere: *[Signature]*

Segretario: *[Signature]*

Capogruppo: Mauro Bt.

Consiglieri:

Bay Mer

RR

Baker Keep

Fondilucci R. o

Greening

Greening

Greening

Greening

Greening

Greening

Greening

Santa Croce sull'Arno 04 maggio 2024

18/10/1911

Al Signor Sindaco della Città di Roma

Per mezzo del quale si comunica che la Commissione di

Studio ha deliberato di approvare il progetto di

regolamento per l'istituzione di un

comitato di studio per l'istituzione di un

comitato di studio per l'istituzione di un

comitato di studio per l'istituzione di un

comitato di studio per l'istituzione di un



STATUTO ASSOCIAZIONE "GRUPPO CARNEVALESCO GLI SPENSIERATI APS "

ART. 1 Denominazione, normativa applicabile sede e durata.

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore o CTS") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di **"GRUPPO CARNEVALESCO GLI SPENSIERATI Associazione di Promozione Sociale"** in forma abbreviata **"G.C. GLI SPENSIERATI APS"**. Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dagli eventuali Regolamenti interni (d'ora innanzi, i "Regolamenti"), dalle deliberazioni degli organi associativi (d'ora innanzi, le "Delibere"), dal CTS e sue successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili, e da ogni altra normativa relativa agli enti del terzo settore, sia di natura primaria che secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Santa Croce sull'Arno in Largo Bonetti snc ed ha durata illimitata.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Scopo, finalità e attività.



2.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni Carnevalesche in tutti i suoi aspetti ed attori.



2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera d) CTS;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dell'a cultura e dell'a pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera i) CTS;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera

k) CTS;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera t) CTS;

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

a) l'organizzazione di manifestazioni carnevalesche e l'assunzione di qualsiasi iniziativa che possa giovare alla tradizione del carnevale di Santa Croce sull'Arno;

b) promuovere, organizzare attività sociali, ricreative, culturali e sportive nel comprensorio del cuoio, nel comune di S. Croce s/Arno e in altri luoghi dove vengono organizzate attività carnevalesche;

c) stabilire e mantenere relazioni con gruppi od altre associazioni carnevalesche sia a carattere locale che nazionale aventi gli stessi scopi;

d) mantenere contatto con gli Enti Pubblici al fine di raggiungere lo scopo sociale;

e) assistere gli associati nelle pratiche concernenti le manifestazioni carnevalesche;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'a legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità





educativa;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo sei comma 1 CTS quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, CTS;

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto

zia de
oriale G. Pome
ale
sa

della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della specifica disciplina vigente in favore delle Associazioni di Promozione Sociale

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati.

3.1. Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che secondo lo statuto e la normativa applicabile sono messi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione la loro qualità di associati.

3.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;

for sch

for sch



b) Associati Benemeriti o Onorari: coloro che vengono ammessi in ragione di particolari meriti o condotte di sostegno all'ente, i quali possono essere esentati dal pagamento della quota annuale;

c) Associati Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione;

d) Associati Sostenitori: coloro che erogano contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota annuale.

Tutti gli associati, appartenenti a qualsiasi categoria, godono del diritto di voto in Assemblea e godono dei medesimi diritti e doveri associativi, nel rispetto del principio di democrazia e uguaglianza.

Quando nello statuto si menzionano gli Associati senza altre aggettivazioni questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

3.3 La qualità di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato. È espressamente vietata la previsione di soci o associati temporanei.

3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.5. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.6. Possono inoltre essere ammessi quale Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

3.7 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

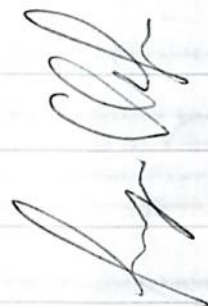
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove ricevere le comunicazioni sociali ufficiali;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

c) la dichiarazione di autorizzare uso di immagini e video al raggiungimento dello scopo dell'associazione.

3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.





3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione venga respinta, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla per iscritto all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, richiedere con istanza scritta che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea degli Associati, la quale delibererà in occasione della prima convocazione utile.

3.14 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti ed obblighi degli associati.

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;

- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato.

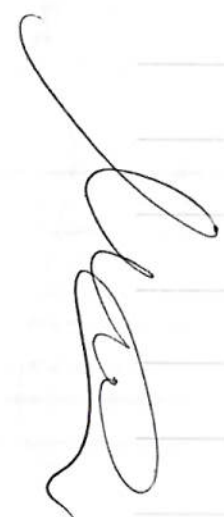
5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle





deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.



5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.



5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo ove istituito
- il Collegio dei Proviviri ove istituito;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

ART. 7 Assemblea.

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento), e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero



di associati non inferiore a 500 (cinquecento). Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

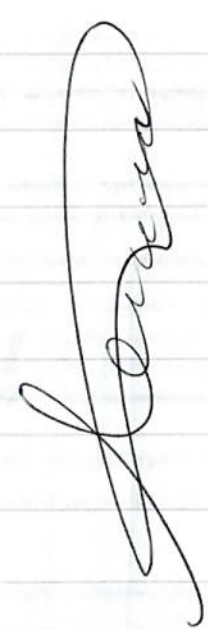
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano



ff
ff

la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ff

ART. 8 Il Consiglio Direttivo.

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e Capogruppo e consiglieri;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- delibera le eventuali attività diverse e ne attesta la



secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni

- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sulla esclusione e sulle le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 CTS;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

8.5 L'Assemblea elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile

riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

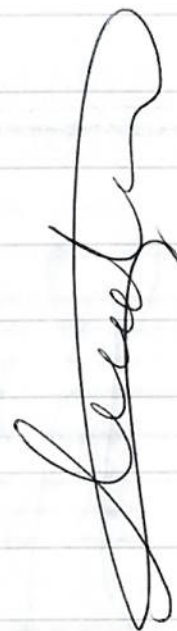
8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 16 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno sei volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.





8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione suppletiva.

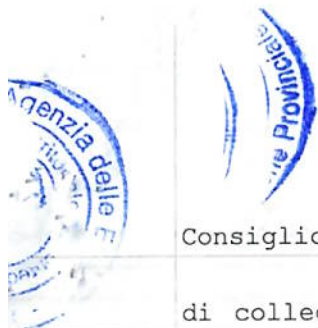


8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti originariamente eletti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro sessanta giorni.

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del



Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.17 Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 9 Presidente - Vice Presidente.

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.



9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, soggetti esperti in relazione ai temi posti all'ordine dell'giorno.

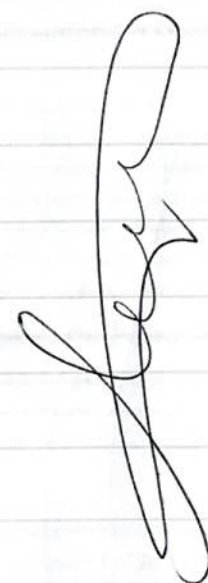
ART. 10 Segretario e Tesoriere.

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.





10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART.11 Capogruppo

11.1 Il Capogruppo è un organo operativo dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri o tra gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, che dimostrino specifiche competenze tecniche, organizzative ed artistiche.



11.2 Al Capogruppo è affidato il coordinamento tecnico- operativo dei volontari, dei laboratori per la realizzazione dei costumi e l'organizzazione e le coreografie della sfilata, nonché la direzione e la sicurezza dei partecipanti e figuranti dell'Associazione durante lo svolgimento dei corsi mascherati e delle manifestazioni carnevalesche.

11.3 Il Capogruppo opera in stretta sinergia con il Presidente e sotto il controllo del Consiglio Direttivo, dal quale riceve le direttive generali di carattere economico, organizzativo e di sicurezza generale. Egli riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in merito all'andamento delle attività operative.

11.4 La carica ha durata triennale, coincidente con quella del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. Il Capogruppo non possiede la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, salvo il caso di specifiche procure ad acta rilasciate per iscritto dal Presidente previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.





ART. 12 Organo di controllo.

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 CTS, viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo che potrà essere costituito o da un Collegio formato da tre membri effettivi e due supplenti ovvero essere composto in forma monocratica.

12.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

12.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

12.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi

pr
sf



momento procedere, se costituito in forma collegiale anche individualmente i singoli membri, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

12.7 Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del CTS, l'Organo di Controllo potrà essere composto anche da non associati, in tal caso. l'Assemblea, in deroga a quanto disposto all'art. 11.6 del presente statuto, delibererà anche in merito al compenso per i componenti dell'Organo di Controllo per tutta la durata del mandato.

ART. 13 Revisione legale dei conti.

13.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

13.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.3 Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS,

pr
sf



1) Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una

Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

13.4. Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.

ART. 14 Patrimonio e risorse economiche.

14.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

14.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri



finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f) entrate derivanti raccolta fondi, in merito alle quali l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

h) attività diverse di cui all'art. 6 del CTS (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

14.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

14.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 Scritture contabili

15.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile

ART. 16 Bilancio di esercizio.

16.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

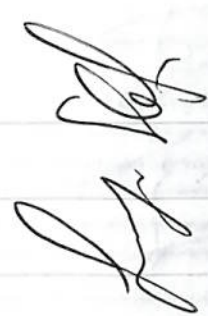
16.2 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 CTS, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto



dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 Libri sociali.

17.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora costituito;
- f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- g) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

17.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario.

17.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.



17.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

17.5. Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo.

17.6. Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri tenuto a cura dei membri del Collegio dei Probiviri.

17.7 Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

17.8 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta e motivata al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

ART.18 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del CTS e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni



fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19 Volontari.



19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del CTS.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 20 Lavoratori.

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alle soglie previste dall'art. 36 del CTS.

ART. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del CTS o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 Disposizioni transitorie.





fig. 8/1

22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 Rinvio.

[Handwritten signature]

23.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dai Regolamenti attuativi da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo

23.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.